



**CONTRO IL VICINO RUMOROSO, SUFFICIENTE LA PROVA TESTIMONIALE. CASS.
N. 32043/2025**

A CURA DELL'[AVV. LAURA BUZZERIO](#)

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) CENNI SULL'ART. 659 CP

3) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE. -

1 INTRODUZIONE

C'è sempre un vicino che ti rende la vita difficile.-

Quello che alle **due di notte** trascina sedie come se stesse arredando l'Ikea.-

Quello che canta "**My Way**" di **Frank Sinatra** con l'intonazione di un clacson.-

Quello che alle tre decide che è il momento giusto per **fare la lavatrice** o **passare l'aspirapolvere da guerra**.-

Quello che urla al telefono con la zia in viva voce o litiga con **Alexa** perché non capisce i comandi in
dialetto.-

E poi c'è l'altro: quello che fa **le prove di danza del figlio** sopra la tua camera da letto, o che trasforma il terrazzo in un **pub karaoke** ogni weekend.-

E se provi a dire la Tua, "eeehhh, per una volta..., solo Tu ti lamenti...."

Ecco, per fortuna la **Corte di Cassazione** non la pensa così.-

2 CENNI SULL'ART. 659 CP

L'art. 659 c.p. punisce chi, con schiamazzi, rumori, musica a tutto volume o anche solo lasciando abbaiare il cane senza controllo, disturba il riposo o le occupazioni delle persone. -

Non serve dirigere un rave: basta una sedia trascinata all'alba o un aspirapolvere modello Boeing per violare la norma. -

Il legislatore ha voluto proteggere la "quiete pubblica", cioè quella condizione di tranquillità collettiva che consente a tutti di lavorare, riposare e vivere serenamente. -

3 LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La sentenza in commento, condannando un vicino un po' troppo esuberante, introduce delle novità di rilievo sulla questione:

- Sebbene la norma tuteli la quiete pubblica, è sufficiente che la condotta sia *astrattamente idonea* a turbare la quiete o le occupazioni di una pluralità di persone - anche se, nella pratica, solo uno dei vicini si lamenta;
- Non è necessaria una prova fonometrica sulla intollerabilità dei rumori (naturalmente, se c'è è meglio);
- Tale prova può essere soddisfatta anche attraverso prove testimoniali, dalle dichiarazioni dei denunciante e dalle relazioni di servizio degli Agenti di Polizia, eventualmente intervenuti. -

Nel caso esaminato, sono bastate **le dichiarazioni degli abitanti e le constatazioni notturne degli agenti**, che avevano udito musica ad alto volume e cani abbaiare incessantemente nelle scale del palazzo, per ritenere provata la capacità dei rumori di turbare la quiete pubblica. -